



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DGPQAI – Pqai 1

Alla c.a. di
ACCREDIA
info@accredia.it

e, p.c.:

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

ICQRF
VICO I
PREF III
PREF II
SEDE

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Oggetto: Interpretazione del punto 1.7.1 dell'Allegato II, Parte II 'Norme di produzione animale' del Reg. UE 2018/848.

Con mail del 30 agosto u.s. l'ente di accreditamento Accredia ha chiesto allo scrivente ufficio se, in relazione a quanto in oggetto, il possesso delle *necessary conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali* e l'aver seguito una *formazione adeguata ai fini della corretta applicazione delle norme* del Reg. UE 2018/848, sia un requisito previsto solo per il personale addetto al trasporto e alla macellazione degli animali ovvero da estendere anche al personale impiegato in tutte le fasi dell'allevamento.

Il punto 1.7.1 dell'Allegato II, Parte II del Reg. UE 2018/848 prevede che *'Tutte le persone addette alla cura degli animali e al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata, come previsto in particolare dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al presente regolamento'*.

Lo stesso regolamento prevede al considerando 9) che *il quadro giuridico dell'Unione che disciplina la produzione biologica dovrebbe essere migliorato per includere norme che corrispondano alle grandi aspettative dei consumatori* e, con particolare riguardo alla produzione zootecnica, al considerando 44, che *'le condizioni di stabulazione e le pratiche zootecniche degli animali biologici dovrebbero soddisfare le esigenze comportamentali degli animali e garantire un livello elevato di benessere degli animali, alcuni aspetti del quale dovrebbero andare oltre le norme dell'Unione in materia di benessere animale applicabili alla produzione zootecnica in generale'*.

Alla luce di quanto sopra premesso, atteso che il punto 1.7.1 deve essere da intendersi come una evoluzione di quanto già previsto dal Reg. CE 834/2007 per il quale, all'art.14, paragrafo 1, lettera b) punto ii *"le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali"* si ritiene corretto interpretare il punto in oggetto come segue:

- tutte le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata ai fini della corretta applicazione delle norme pertinenti del Reg. UE 2018/848, e
- tutte le persone addette al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e hanno seguito una formazione adeguata ai fini della corretta applicazione delle norme pertinenti del Reg. UE 2018/848 nell'ambito della formazione prevista dall'art. 6, paragrafo 4 del (CE) n. 1/2005 del Consiglio e dagli artt. 7 e 21 del Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio.

Diversamente, limitare quanto previsto dal punto 1.7.1. su richiamato, al solo personale addetto alla cura degli animali durante il trasporto e macellazione è da ritenersi non in coerenza con quanto riportato nei *consideranda* del Reg. UE 2018/848 richiamati in premessa.

Oreste Gerini

Direttore Generale

(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

IL DIRETTORE GENERALE

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

IL DIRIGENTE

(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)